

A tutti i Clienti

Loro sedi

Circolare n. 17/2020 del 6 agosto 2020

Credito d'imposta per la sanificazione - Disposizioni attuative

1) PREMESSA

Il decreto rilancio ha introdotto, rispettivamente:

- a) un credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19;
- b) un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Con un recente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stati definiti

- i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei suddetti crediti d'imposta;
- le modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione di tali crediti ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020.

Nella presente circolare si esamineranno le specifiche tecniche e le modalità operative per richiedere il Credito d'Imposta "Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione", in una successiva circolare verranno forniti dettagli e istruzioni operative per la gestione e richiesta del credito d'imposta "Adeguamento ambienti di lavoro".

2) CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Il decreto rilancio ha ridefinito la disciplina del credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione, abrogando le precedenti disposizioni (art. 64 del DL 18/2020 convertito e art. 30 del DL 23/2020).

2.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- i soggetti esercenti attività d'impresa: imprenditori individuali, società di persone (s.n.c. e s.a.s - e società di capitali (s.r.l. - s.p.a);
- gli esercenti arti e professioni in forma individuale e/o collettiva (Studi Associati);
- gli enti non commerciali.

Possono beneficiare del credito d'imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.

2.2 AMBITO OGGETTIVO

Spese agevolabili:

- le spese dirette alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- spese per acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, **che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (requisito essenziale);**
- spese per acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- spese per acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- all'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con riferimento alle attività di sanificazione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19 che ha determinato l'emergenza epidemiologica; tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
- con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata in concreto l'attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività, l'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

2.3 AMBITO TEMPORALE

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetta per le spese sostenute dall'1.1.2020 al 31.12.2020.

Ai fini dell'imputazione delle spese:

- per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo pagamento (ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d'imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020);
- per le imprese individuali e le società rileva il principio di competenza (quindi, rilevano le spese da imputare al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti).

2.4 MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta "teorico" è riconosciuto:

- nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;

- fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'IVA, ove dovuta.

Al fine di rispettare il previsto limite di spesa, infatti, l'Agenzia delle Entrate definirà con un apposito provvedimento la quota percentuale del credito d'imposta effettivamente spettante in relazione ai soggetti richiedenti e alle risorse disponibili.

2.5 COMUNICAZIONE DELLE SPESE

Al fine di beneficiare del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, occorre presentare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione delle spese ammissibili **entro il 7 Settembre 2020:**

- in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio *web* disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- utilizzando l'apposito modello.

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:

- sostenute dall'1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
- nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020,

in modo tale da consentire all'Agenzia delle Entrate di ripartire le risorse disponibili tra i richiedenti.

2.6 AMMONTARE MASSIMO DEL CREDITO D'IMPOSTA FRUIBILE

Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto e delle risorse disponibili, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

Tale percentuale sarà quindi resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro l'11.9.2020.

2.7 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta fermo restando il sostenimento delle spese, può essere:

- utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24;
- ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:

- a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che definisce l'ammontare massimo del credito fruibile;

- presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo definito dal provvedimento, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato.

In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, entro il 31.12.2021, ad altri soggetti.

2.8 IRRILEVANZA FISCALE DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

3) MODALITA' OPERATIVE - GESTIONE DELLE ISTANZE

Lo Studio F2S e Associati, tramite la società F2S DATASERVICE SRL **si rende disponibile** alla predisposizione e alla trasmissione telematica delle istanze per il "Credito d'imposta spese per la sanificazione e acquisto dispositivi di protezione", **se richiesto dal cliente.**

Considerati i tempi molto ristretti con cui è stata approvata tutta la modulistica e la procedura per richiedere il credito d'imposta:

1. **per i clienti con contabilità "esterna" si allega alla presente, istanza che dovrà essere compilata nei righi relativi alle "Spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione e credito d'imposta" indicando le spese sostenute e le spese che si prevede di sostenere entro il 31.12.2020. L'istanza una volta compilata e sottoscritta dal cliente, dovrà essere inviata entro il 31 Agosto 2020 all'indirizzo mail info@f2sassociati.it:**
2. **i clienti con contabilità "interna" gestita dallo Studio, invece sono pregati di comunicare ai propri "addetti contabili" di Studio, le spese sostenute e da sostenersi entro il 31.12.2020, al fine di poter valutare la convenienza alla predisposizione dell'istanza stessa.**

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e/o integrazione.

Studio F2S e Associati

Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.

COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E/O PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(Crediti d'imposta - artt. 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le attività connesse alla fruizione del credito d'imposta spettante per le spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o del credito d'imposta spettante per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, in relazione all'emergenza da COVID-19, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione.
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere delle disposizioni relative ai crediti d'imposta di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge n. 34 del 2020. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
Base giuridica	Gli articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 riconoscono, rispettivamente, un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, nella misura e alle condizioni indicate dai medesimi articoli 120 e 125. I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dall'Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: <ul style="list-style-type: none">– ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;– ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.
Responsabile del trattamento	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al d.lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it .

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E/O PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(Crediti d'imposta - artt. 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

BENEFICIARIO	Codice fiscale		
	<input type="text"/>		
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale	Codice carica	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E CREDITO D'IMPOSTA (art. 120 D.L. n. 34/2020)	Codice attività	Associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore	
	Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione		<input type="text"/> ,00
	Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020		<input type="text"/> ,00
	Totale spese		<input type="text"/> ,00
	Credito d'imposta		<input type="text"/> ,00
SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 125 D.L. n. 34/2020)	Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione		<input type="text"/> ,00
	Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31 dicembre 2020		<input type="text"/> ,00
	Totale spese		<input type="text"/> ,00
	Credito d'imposta		<input type="text"/> ,00
RINUNCIA	Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri delle spese agevolabili)		Credito d'imposta art. 120 <input type="text"/>
	Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri delle spese agevolabili)		Credito d'imposta art. 125 <input type="text"/>
SOTTOSCRIZIONE	Data	FIRMA	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato		
	<input type="text"/>		
Riservato al soggetto incaricato	Data dell'impegno	FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	